

Controllo successivo di regolarità amministrativa

(art. 147-bis co. TUEL e art. 6 del Regolamento comunale)

Verbale n. 2/2025

Il segretario comunale

Premesso che:

l'art. 147 co. 1 d.lgs. 18/8/2000 n. 267 (TUEL) prevede che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia, assicurino la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa attraverso il *controllo di regolarità amministrativo contabile*.

L'art. 147-bis, dello stesso TUEL, poi, stabilisce che il controllo di regolarità, di *tipo successivo*, debba essere effettuato secondo i principi generali della revisione aziendale, con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario.

Sono oggetto di controllo le determinazioni, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Il comune si è dotato di un nuovo **Regolamento dei controlli interni** approvato dall'organo consiliare il 26/11/2024 (deliberazione n. 36); il Regolamento disciplina il controllo successivo di regolarità all'art. 6.

Tutto ciò richiamato e premesso,

Mercoledì 2 luglio 2025 alle 10.00,

il sottoscritto segretario comunale avvia la **seconda sessione** del controllo successivo di regolarità amministrativo contabile, secondo la disciplina dell'art. 147-bis del TUEL e dell'art. 6 del Regolamento comunale.

Controllo successivo di regolarità

Atti e provvedimenti assunti dal 15/4/2025

Coadiuvato dalla Dottoressa Galuppini, il sottoscritto ha selezionato i provvedimenti da sottoporre a verifica applicando il metodo del *campionamento casuale semplice, senza ripetizioni* (art. 6 co. 4 del Regolamento).

Usando tale metodo, sono state estratte le **determinazioni** seguenti:

Area dei servizi finanziari e dei tributi: nn. 189 del 30/4/2025, 191 del 30/4/2025, 195 del 7/5/2025, 206 del 15/5/2025, 213 del 21/5/2025, 222 del 28/5/2025, 247 del 9/6/2025, 252 dell'11/6/2025, 272 del 18/6/2025, 276 del 20/6/2025, 277 del 20/6/2025, 282 del 23/6/2025, 293 del 26/6/2025, 295 del 26/6/2025, 298 del 30/6/2025;

Area dei servizi alla persona: nn. 179 del 18/4/2025, 180 del 23/4/2025, 188 del 29/4/2025, 210 del 20/5/2025, 217 del 23/5/2025, 231 del 29/5/2025, 234 del 4/6/2025, 235 del 4/6/2025, 246 del 6/6/2025, 261 del 16/6/2025, 262 del 16/6/2025, 265 del 16/6/2025, 269 del 16/6/2025, 268 del 16/6/2025, 301 dell'1/7/2025;

Area dei servizi di vigilanza e di protezione civile: non ha prodotto determinazioni nel periodo oggetto di verifica;

Area dei servizi tecnici: nn. 183 del 28/4/2025, 185 del 29/4/2025, 196 del 7/5/2025, 200 del 12/5/2025, 202 del 14/5/2025, 208 del 19/5/2025, 216 del 22/5/2025, 223 del 28/5/2025, 228 del 29/5/2025, 236 del 4/6/2025, 250 dell'11/6/2025, 257 del 12/6/2025, 285 del 25/6/2025, 297 del 30/6/2025, 303 dell'1/7/2025.

Con il medesimo criterio di *campionamento casuale semplice, senza ripetizioni*, il sottoscritto ha assoggettato a controllo successivo gli **atti di liquidazione** seguenti: dal n. 600 del 26/5/2025 al n. 739 del 30/6/2025.

Il sottoscritto, quale ufficiale rogante del comune (art. 97 TUEL), volta per volta, ha verificato il contenuto dei **contratti** stipulati in forma pubblica amministrativa.

Sono stati assoggettati a verifica tutti i contratti pubblici del periodo: dal n. 2043 del 5/5/2025 al n. 2045 del 2/7/2025 del repertorio dei contratti rogati in forma pubblica.

Esiti del controllo

Applicando gli artt. 21-septies e 21-octies della legge 241/1990 e smi, che disciplinano rispettivamente nullità e annullabilità del provvedimento amministrativo, la verifica degli atti sopra elencati ha prodotto i seguenti risultati:

gli atti verificati sono sostanzialmente regolari, legittimi, conformi alla normativa vigente.

Il sottoscritto, talvolta, ha riscontrato irregolarità meramente formali nella narrativa degli atti e, in particolare, nella motivazione.

Come più volte ribadito, l'art. 6 del d.lgs. 33/2013 impone, quale requisito, la **comprensibilità degli atti amministrativi** declinata nei principi della *semplicità di consultazione* e della *comprensibilità*.

Il provvedimento non perfettamente comprensibile, pertanto, può ritenersi potenzialmente illegittimo, perché inficiato dal vizio della *violazione di legge* (art. 21-octies della legge 241/1990 e smi) in quanto contrario all'art. 6 d.lgs. 33/2013.

E' necessario usare *un linguaggio semplice, elementare*, evitando espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi. Per scrivere un atto amministrativo che sia effettivamente comprensibile:

1. le frasi devono essere brevi;
2. il linguaggio semplice;
3. la motivazione lineare.

Sono un utile riferimento le direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica 8/5/2002 e 24/10/2005 sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi.

Nota relativa all'uso dei dati personali

La stesura delle determinazioni e delle deliberazioni **non richiede l'esposizione di dati personali** affinché il contenuto del provvedimento sia comprensibile.

Coloro che dovessero vantare un *interesse reale e concreto* alla piena conoscenza dei destinatari dell'atto amministrativo, possono esercitare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990. Pertanto, **si rinnova la raccomandazione ad evitare l'uso di dati personali nella stesura di tutti gli atti amministrativi dell'ente.**

Ai sensi dell'art. 6 co. 5 del Regolamento dei controlli interni, copia del presente verrà trasmessa alla sindaca (quale presidente del consiglio) ed ai responsabili d'area, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione.

Verbale depositato lunedì 7 luglio 2025.

Il segretario comunale

(con firma digitale)

Omar Gozzoli